

Circolare n. **n.3/2016**

PEC

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi

Prot. P-1781/III.01

LORO SEDI

Data 07 marzo 2016

Oggetto: Obbligatorietà iscrizione all'Albo

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod. Fisc. 80186470581

Il Tribunale di Venezia con la sentenza 266/2016 ha assolto un infermiere professionale dall'accusa di esercizio abusivo della professione a seguito della mancata iscrizione all'albo Ipasvi. I Giudici hanno ritenuto che *“La legge 43/2006 ha istituito gli Ordini professionali, ma avrebbero dovuto essere creati gli Albi per ognuna delle professioni indicate, quindi anche per quella di infermiere professionale, con obbligatorietà d'iscrizione pure per i pubblici dipendenti, però la mancata emanazione del decreto legislativo delegato ha impedito la effettiva attuazione di tale previsione normativa. Conseguo che rimane vigente la disciplina di cui al D.Lvo 233/1946, secondo cui l'obbligo d'iscrizione all'Albo è previsto solo per gli esercenti la professione sanitaria, non già per i sanitari che lavorino per la Pa. Pertanto, va ritenuto pacificamente che l'infermiere abbia lavorato, sulla base di un titolo professionale adeguato, idoneo e riconosciuto, quale dipendente (di una cooperativa) e non quale libero professionista per cui non tenuto obbligatoriamente all'iscrizione all'Albo”*.

Questa Federazione, che si è già attivata per intraprendere i passi necessari, si è espressa più di una volta sul principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo.

L'iscrizione agli Albi professionali per l'esercizio della professione è obbligatorio. Lo è ai sensi della legge 43/2006 che non è attuata solo per quanto riguarda la delega per la costituzione degli ordini professionali (articolo 4) delle professioni sanitarie, ma è in vigore per tutte le altre previsioni, compresa quindi quella prevista dall'articolo 2, comma 3.

Il principio non è di oggi: il ministero della Salute ha già dato, su richiesta della Federazione Ipasvi, la sua interpretazione autentica della legge (Ministero della Salute – 0001422-P-08/01/2009 DGRUPS allegata alla circolare n. 1/2009), che si riassume di seguito per punti (e si allega in copia), in modo da evitare che possano esserci ulteriori fraintendimenti, analoghi a quelli nati con la sentenza del Tribunale di Venezia 266/16:

1. l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale sancita dall'articolo 2 comma 3 della legge 43/2006, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale e indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente;
2. della legge 43/2006 solo l'articolo 4, concernente la concessione della delega al Governo per l'istituzione degli Ordini professionali, risulta essere inapplicabile, in quanto il termine temporale per l'approvazione del relativo decreto legislativo è scaduto. I restanti articoli della legge, e quindi anche l'articolo 2 comma 3, sono vigenti;
3. in conseguenza della mancata attuazione della delega il principio dell'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione non vale solo nei confronti delle professioni per le quali non esiste un albo professionale;

4. la legge 43/2006, d'altra parte, ha avuto piena attuazione per tutte le sue parti diverse dall'articolo 4, come ad esempio nel caso dell'articolo 6 rispetto al quale l'accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 ha istituito le funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Appare quindi evidente l'insussistenza di ogni affermazione contraria alla legge e alla conferma sulla sua valenza e vigenza data dall'organo vigilante sulle professioni, il ministero della Salute, e confermata altresì da diverse decisioni della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Inoltre non si può non considerare che:

1. i cittadini stranieri comunitari (in base alla legge 905/80 ed al successivo Dlgs 9/11/2007 n. 206, sull'Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania codificato dal recente D.Lvo .) e non comunitari (in base alla legge 6/3/1998 n. 40 sulla Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero" e successive norme attuative) che vogliano esercitare la professione infermieristica in Italia sono obbligati per legge ad iscriversi all'albo.

Ritenere l'esistenza dell'obbligo dell'iscrizione all'albo solo per i cittadini stranieri e non anche per quelli italiani darebbe luogo ad una ingiustificata quanto illogica disparità di regolamentazione e trattamento in violazione dei principi stabiliti dalla nostra Costituzione oltre che dai Trattati europei.

2. Il D.PR. 27 marzo 2001, n. 220 (relativo alla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN e che nel preambolo si richiama espressamente oltre che all'art. 5 c.3 del d.lgs. n. 502, anche al d.lgs. n. 761 del 1979), all'art. 2 c. 1, lett. d, intestato "*Requisiti generali di ammissione*", richiede per l' ammissione ai concorsi il requisito della *iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale*".


Il successivo art. 51, intitolato "*Iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali*", dispone che: "*L'iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali, prevista tra i requisiti specifici nei concorsi disciplinati nel presente regolamento, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalle Aziende sanitarie che, in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli albi professionali*".

Risulta ormai indefettibile l'approvazione del Ddl 1324 (Ddl Lorenzin) in merito alle "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale" al fine di dare una univoca e incontrastabile conferma dell'obbligo dell'iscrizione all'albo di tutte le professioni sanitarie (anche quelle ad oggi senza albo) a tutela della salute dei cittadini.

Cordiali saluti.

La presidente

Barbara Mangiacavalli





Ministero del Lavoro, della Salute

e delle Politiche Sociali

Dipartimento della qualità

Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Ufficio VI
dell'ex Ministero della Salute

N. DGRUPS/VI/.....

Proposta al Foglio del.....

N.

(ANTICIPATA VIA FAX)

Ministero della Salute

0001422-P-08/01/2009

DGRUPS

Roma, ..



32869620

Alla Federazione Nazionale Collegi
IPASVI
V.A. Depretis, 70
00184 Roma

Federazione Nazionale Collegi		Roma
IPASVI		
Anno 2009	Titolo III	Cl. 01
143	12 GEN 2009	
N.		
UDR	CC	

OGGETTO: Obbligatorietà iscrizione all'albo ed esercizio professione Infermiere.

Si fa riferimento alla nota di codesta Federazione prot. 5711 del 3 dicembre u.s., inerente la problematica sollevata dall' Avv. Buonaccorsi in ordine all'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale degli infermieri dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

Al riguardo, si osserva che, alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 2006, n. 43, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale sancita dall'articolo 2 comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente.

Naturalmente, in conseguenza del mancato esercizio della delega la norma di cui all'art. 2, comma 3, non può trovare applicazione nei confronti delle professioni per le quali non esiste un albo professionale. Tant'è che, per quanto attiene alla operatività della citata legge n. 43/2006 e, di conseguenza, alla possibilità di attuazione dei principi ivi contenuti, si osserva che soltanto l'articolo 4, concernente la concessione della delega al Governo per l'istituzione degli Ordini professionali, risulta essere inapplicabile, in quanto il termine temporale per l'approvazione del relativo decreto legislativo è scaduto. I restanti articoli della legge n. 43/06, e quindi anche l'articolo 2 comma 3, sono vigenti.

Si rappresenta, a titolo esemplificativo, che la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha dato attuazione all'articolo 6 della più volte citata legge n. 43/06, con l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla Istituzione della Funzione di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, Rep. Atti n. 169/CSR del 1 agosto 2007.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Teresa Camera